



COMUNE DI MONTEPRANDONE

Provincia di Ascoli Piceno

Polizia Locale

Disciplinare per le autorizzazioni all'accesso ed alla sosta nella Zona a Traffico Limitato - Capoluogo

(Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. del)



INDICE

Art.1 Oggetto ed ambito di applicazione

Art.2 Delimitazione Zona a Traffico Limitato

Art.3 Orari e divieti

Art.4 Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato

Art.5 Deroghe

Art.6 Sistema di controllo varco

Art.7 Gestione del sistema

Art.8 Costi per il rilascio delle autorizzazioni e modalità di pagamento

Art.9 Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di rilascio ed i termini di validità delle autorizzazioni digitali permanenti o permessi digitali temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano di accedere alla Z.T.L. a bordo di un autoveicolo.
2. Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei sono personali e sono rilasciati a persone fisiche o, nel caso di società, al rappresentante legale.
3. Le autorizzazioni permanenti ed i permessi temporanei non possono essere utilizzati da terzi, salvo i componenti dello stesso nucleo familiare ovvero i dipendenti delle società nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni purché appositamente delegati dal legale rappresentante.
4. In caso di accertato abuso, l'autorizzazione permanente o il permesso temporaneo saranno revocati.
5. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale fatta salva la possibilità di disporre da parte di questo Comune per necessità amministrative, scadenze diverse o proroghe.
6. Le autorizzazioni permanenti sono rilasciate nel rispetto della normativa fiscale, fatta eccezione per quelle connesse con l'espletamento di funzioni istituzionali.

Articolo 2

Delimitazione Zona a Traffico Limitato

1. La Zona a Traffico Limitato del Centro Storico di Montepreandone è ricompresa tra:
 - Via Roma (dall'intersezione con Via Leopardi);
 - Via Allegretti, compreso il tratto di Via Leopardi che vi adduce;
 - Porta Borgo da Monte (c.d. "salita alla Madonnella").

Articolo 3

Orari e divieti

1. Tutta l'area del centro storico cittadino come sopra indicata è connotata come Zona a Traffico Limitato e, fatte salve le deroghe successivamente esplicitamente previste, conseguente soggetta al divieto di circolazione e sosta per tutte le categorie di veicoli dalle ore **00:00** alle ore **24:00** di ogni giorno dell'anno.

Articolo 4

Disciplina degli accessi e sosta nella Zona a Traffico Limitato

1. L'accesso in Z.T.L. è consentito previo rilascio di specifica autorizzazione/permesso digitale.
2. Stante il numero limitato di posti auto, l'autorizzazione/permesso digitale non dà diritto alla sosta dell'autoveicolo oggetto del titolo autorizzativo.
3. Le autorizzazioni/permessi si distinguono in:
 - **CATEGORIA "A" - RESIDENTI ANAGRAFICI**
Sono autorizzazioni digitali permanenti della durata di anni 3, rilasciate a cittadini residenti all'interno dell'area Z.T.L. in possesso di almeno un veicolo di proprietà. Sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo il possesso in forza di contratto di *leasing* e noleggio a lungo termine, nonché, la disponibilità di veicolo aziendale, affidato in uso esclusivo all'avente diritto al permesso dalla ditta o ente da cui dipende.

L'autorizzazione alla circolazione ed alla sosta in Z.T.L. ed il relativo contrassegno verrà rilasciata dal Comando di Polizia Locale, dietro presentazione di domanda su apposito stampato disponibile presso detto Comando sito in Via delle Magnolie n.1 o scaricabile dal sito internet del Comune di Monteprandone. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la residenza anagrafica avendo cura di allegare la fotocopia della carta di circolazione del veicolo e di un documento d'identità.

Sarà rilasciato solo un contrassegno per nucleo familiare a prescindere dal numero di veicoli di proprietà e/o possesso.

Nel caso in cui il cittadino autorizzato cambi residenza rimanendo all'interno della Z.T.L., deve richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione e del relativo contrassegno.

Nel caso in cui l'intestatario della autorizzazione trasferisca la residenza al di fuori della Z.T.L. o in un nuovo Comune, dovrà provvedere, entro 30 gg., alla restituzione del contrassegno di cui è in possesso, salvo procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione e del relativo contrassegno nel caso in cui un altro familiare abbia titolo all'autorizzazione stessa.

- **CATEGORIA “B” – ESERCENTI**

Sono permessi digitali permanenti della durata di anni 3, rilasciati a cittadini in possesso di veicolo di proprietà che all'interno dell'area Z.T.L. svolgano in via continuativa una attività commerciale. In materia di veicolo di proprietà valgono le medesime equipollenze previste per i contrassegni di categoria “A”.

La autorizzazione alla circolazione in Z.T.L. verrà rilasciata dal Comando di Polizia Locale, dietro presentazione di domanda su apposito stampato disponibile presso detto Comando sito in Via delle Magnolie n.1 o scaricabile dal sito internet del Comune di Monteprandone. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la domiciliazione della propria attività avendo cura di allegare la fotocopia della carta di circolazione del veicolo e di un documento d'identità.

Sarà rilasciato solo un contrassegno per attività commerciale a prescindere dal numero di veicoli di proprietà e/o possesso.

Il presente contrassegno consente l'accesso nella Z.T.L. nei giorni e negli orari di apertura delle attività commerciali.

Nel caso in cui l'esercente autorizzato trasferisca la sede della propria attività al di fuori della Z.T.L. o in un nuovo Comune dovrà provvedere, entro 30 gg., alla restituzione del contrassegno di cui è in possesso.

- **CATEGORIA “C” – DIMORANTI**

Sono permessi digitali temporanei rilasciati, per un massimo di anni 1, a cittadini in possesso di veicolo di proprietà, che in via temporanea ma stabile dimorano all'interno dell'area Z.T.L. Sono considerati dimoranti stabili coloro i quali per motivi di lavoro, studio o affettivi permangono all'interno della Z.T.L. per periodi maggiori di 15 giorni fino ad un anno. In materia di veicolo di proprietà valgono le medesime equipollenze previste per i contrassegni di categoria “A”.

La autorizzazione alla circolazione ed alla sosta in Z.T.L. verrà rilasciata dal Comando di Polizia Locale, dietro presentazione di domanda su apposito stampato disponibile presso detto Comando sito in Via delle Magnolie n.1 o scaricabile dal sito internet del Comune di Monteprandone. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria personale

responsabilità, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la propria dimora avendo cura di allegare la fotocopia della carta di circolazione del veicolo e di un documento d'identità. Sarà rilasciato solo un contrassegno per nucleo familiare a prescindere dal numero di veicoli di proprietà e/o possesso.

Il dimorante autorizzato all'atto della cessazione della permanenza all'interno della Z.T.L. dovrà provvedere, entro 30 gg., alla restituzione del contrassegno di cui è in possesso.

- **CATEGORIA “D” – PROVVISORI**

I permessi digitali temporanei di tale categoria vengono rilasciati a seguito di comunicazione da parte degli interessati per le tipologie di eventi sotto indicati. I contrassegni con le prescrizioni in ordine ai tempi ed ai luoghi in cui sarà consentita la sosta, saranno rilasciati dalla Polizia Locale previa presentazione della su citata comunicazione da parte degli interessati, tranne casi eccezionali, almeno 48 ore prima dell'evento. Il modello di comunicazione è disponibile presso il Comando di Polizia Locale sito in Via delle Magnolie n.1 ovvero scaricabile dal sito internet del Comune.

Le tipologie di eventi vengono così elencate:

- a) **Matrimoni.** Potranno essere concessi sino ad un massimo n. 4 contrassegni per la sosta delle auto al servizio degli sposi in occasione dei matrimoni celebrati presso la Chiesa di San Niccolò ovvero nel Palazzo Comunale.
- b) **Allestimenti di manifestazioni e mostre.** I soggetti privati impegnati in allestimenti, manifestazioni, mostre, eventi, riprese fotografiche, cinematografiche o similari nel Centro Storico di Monteprandone, potranno essere autorizzati all'accesso e sosta in Z.T.L. per un massimo di n.2 veicoli. La validità del permesso può avere una durata massima di 4 ore.
- c) **Traslochi ed attività similari.** I soggetti che devono effettuare il trasporto di beni mobili finalizzato all'effettuazione di un trasloco od attività similare, fatta salva l'eventuale contestuale autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, potranno essere autorizzati all'accesso di n. 1 mezzo per un massimo di 6 ore.

4. Il rilascio dei contrassegni di cui le Categorie “A”, “B” e “C” è subordinato al pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria di cui al successivo art.8.

5. Il rilascio dei contrassegni di cui la Categoria “D” sono escluse dal pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria purché rientranti nella durata massima oraria consentita per le singole tipologie di eventi.

Articolo 5

Deroghe

1. E' consentito l'accesso alla Z.T.L. senza il rilascio di apposito contrassegno alle sotto elencate categorie di veicoli:

- a) Organi di Polizia Statale e Locale, Vigili del Fuoco e mezzi di soccorso;
- b) Mezzi di servizio della PiceAmbiente;
- c) Istituti di Vigilanza ai soli fini dello svolgimento delle attività inerenti il servizio di controllo;

2. E' consentito l'accesso alla Z.T.L. previa comunicazione al Comando di Polizia Locale anche tramite invio di mail a varchi@comune.monteprandone.ap.it alle seguenti ulteriori categorie di autoveicoli:

- a) Pubbliche amministrazioni dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente;
- b) Pubblici Servizi e/o loro concessionari;

- c) Persone con limitata o impedita capacità motoria muniti dell'apposito contrassegno;
- d) Genitori in possesso del “permesso rosa” anche se rilasciato da Altri Comuni;
- e) Associazioni di Volontariato in convenzione con i Servizi 118-Emergenza Sanitaria o per il trasporto socio sanitario ed Associazioni che svolgono servizio di natura sociale;
- f) Medici in visita domiciliare;
- g) Servizi di trasporto pubblico;
- h) Agenzie funebri per i soli servizi connessi alla loro funzione e/o per lo svolgimento del corteo funebre;
- i) testate giornalistiche e/o emittenti radiotelevisive pubbliche o private per l’effettuazione di servizi urgenti;
- j) clienti di strutture ricettive site in Z.T.L., al solo fine di poter effettuare le operazioni di carico/scarico dei bagagli e purché in possesso di apposita prenotazione.

3. Dalle ore **07:00** alle ore **13:00** non necessitano altresì di alcuna autorizzazione i veicoli adibiti al carico e scarico di merci, materiali e attrezzature presso pubblici uffici, esercizi pubblici, attività commerciali, case private e cantieri situati all’interno della Zona a Traffico Limitato, purché aventi larghezza inferiore a metri 2,20 e massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

4. Sono autorizzati a transitare e sostare senza l’uso di autorizzazioni i veicoli a braccia ed i velocipedi.

Articolo 6

Sistema di controllo varco

1. Il sistema è costituito da n. 1 varco di controllo, dal server centrale di elaborazione e dal sistema operativo, composto da un’unità di ripresa e logica del varco ovvero da una telecamera interamente digitale e completa di illuminatore e sistema di lettura OCR integrati nella telecamera medesima e quindi in un unico involucro o custodia.

2. Il riconoscimento delle targhe viene effettuato in modo automatico tramite il sistema OCR. Il segnale in uscita dall’apparato di riconoscimento viene trasmesso tramite rete ethernet collegata direttamente alla telecamera intelligente.

3. La telecamera completa di tutti i componenti hardware e software viene installata ad un’altezza minima di 3 mt. dal suolo, consentendo sia in orari diurni che notturni il rilevamento automatico dei veicoli in transito.

4. Ogni fotogramma riporta le indicazioni riguardanti:

- orario dell’avvenuta infrazione (ore, minuti e secondi);
- data (gg/mm/aa);
- luogo del rilevamento (nome della via).

5. Sul server saranno raccolti periodicamente tutti gli archivi contenenti le immagini delle targhe rilevate e non autorizzate al transito, saranno inoltre memorizzati tutti i “report” relativi a qualunque modifica effettuata verso l’unità di ripresa.

6. Tutta la comunicazione avviene in modo criptato e su linee telefoniche commutate o dedicate oppure su linee di comunicazione *ethernet*.

Articolo 7

Gestione del sistema

1. L'impianto viene utilizzato per la rilevazione dei dati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli in accesso alla zona a traffico limitato rilevando immagini solamente in caso di infrazione.
2. La gestione del sistema verrà svolta esclusivamente dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Monteprandone.
3. A seguito del rilascio dell'autorizzazione ministeriale, il Sindaco procederà, ai sensi dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, alla nomina del Comandante del Corpo di Polizia Locale di Monteprandone quale responsabile per la gestione e il trattamento dei dati rilevati con l'impianti di rilevazione autorizzato.
4. La procedura sanzionatoria sarà attivata soltanto in presenza di violazione documentata con immagini. A tal fine la custodia e l'utilizzazione dei dati rilevati dagli impianti sono riservati al Comandante della Polizia Locale ed agli appartenenti al Corpo di P.L. espressamente incaricati da quest'ultimo. L'organo di polizia stradale, sulla scorta del rilevamento, accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del relativo verbale di contestazione. I reperti fotografici non saranno allegati al verbale di contestazione notificato all'obbligato in solido e rimarranno debitamente custoditi presso il Comando di P.L. con le garanzie di segretezza e riservatezza, per essere eventualmente esibiti agli aventi diritto ed utilizzati per eventuali contestazioni.
5. Le immagini saranno utilizzate esclusivamente per le sole finalità stabilite dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250, saranno conservate per il solo periodo necessario alla contestazione delle violazioni, all'applicazione delle sanzioni e alla gestione dell'eventuale contenzioso. Le immagini rimarranno in ogni caso accessibili per le sole finalità di polizia giudiziaria e di indagine penale.
6. L'esercizio degli impianti avrà luogo nel rispetto delle norme di omologazione e per le sole finalità oggetto di autorizzazione, nei limiti di cui all'art. 17 comma 133/bis della Legge 15 maggio 1997 n. 127 introdotto dall'art. 2 comma 33 della L. 16 giugno 1998 n. 191.
7. Gli impianti non saranno interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.
8. L'accertamento delle violazioni rilevate potrà essere effettuato in tempo successivo con esonero dell'obbligo della contestazione immediata, ai sensi dell'art. 201 comma 1/bis lett. g) del Codice della Strada.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate mediante inserimento dei numeri di targa dei veicoli sul sistema elettrico (lista bianca). La comunicazione del numero di targa dei veicoli avverrà mediante comunicazione presentata almeno **48 ore prima** dell'accesso in Z.T.L. presso il Comando di Polizia Locale o tramite invio di e-mail a varchi@comune.monteprandone.ap.it.
10. Solo in caso di conclamata urgenza, o in altri casi espressamente valutati dal Comando di P.L., la comunicazione può avvenire in deroga ai termini previsti nel comma precedente.

Articolo 8

Costi per il rilascio delle autorizzazioni e modalità di pagamento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario corrispondere, per diritti di istruttoria, segreteria ed imposta bollo, le somme di seguito elencate:

- Contrassegni categoria “A”- “B” - “C”: € 50,00 annui più n. 2 marche da bollo;
- Contrassegno categoria “D”: esente se rientrante nella durata massima oraria consentita per le singole tipologie di eventi. Negli altri casi, € 10,00 per evento più n. 2 marche da bollo.

2.All’atto del rilascio dell’autorizzazione e/o permesso, il richiedente dovrà provvedere al pagamento per diritti d’istruttoria e segreteria delle somme indicate nel precedente comma da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n°**11940632**, intestato a Comando Polizia Municipale Comune di Monteprandone – Tesoreria Comunale. L’attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla richiesta di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato.

3.Il rilascio del duplicato dell’autorizzazione in caso di smarrimento, deterioramento e/o sostituzione avviene a titolo gratuito.

4. Le richieste di rinnovo delle autorizzazioni delle categorie “A”, “B” e “C” dovranno essere inoltrate al Comando di Polizia Locale, salvo eventuali proroghe, 60 giorni prima della scadenza.

5.Le autorizzazioni devono essere restituite al Comando di Polizia Locale qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente disciplinare entra in vigore all’atto della emissione Ordinanza viabilistica e della pedissequa della apposizione della adeguata segnaletica.